COMUNITA' MONTANA DEL VELINO

VI ZONA – PROVINCIA DI RIETI –
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI – DISTRETTO RIETI 5

VIA ROMA 103 – 02019 POSTA (RI) – www.velino.it info@velino.it Tel 0746/951402 Fax 0746/951403 P.I.: 80018100570

AVVISO PUBBLICO

REGISTRO DISTRETTUALE DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 223/2016 e ss.mm.ii.

1. Definizione e finalità

Il Registro Distrettuale di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi sociali di assistenza alla persona - d'ora in avanti per brevità denominato: Registro - è uno strumento di qualificazione dell'offerta del sistema dei servizi sociali distrettuali.
L'iscrizione al Registro costituisce il riconoscimento da parte del Servizio pubblico titolare dei Servizi alla persona, ai sensi della DGR 223/2016 e ss.mm.ii., del possesso dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi domiciliari alle persone ed è inoltre la condizione essenziale, anche se non sufficiente, per l'affidamento dei Servizi assistenziali. In tal senso l'iscrizione al Registro distrettuale dei soggetti erogatori dei servizi domiciliari è da intendersi anche come strumento di preselezione per l'accesso alle eventuali successive procedure di affidamento che il Servizio pubblico intenda attivare non costituendo tuttavia in alcun modo vincolo o obbligo in tal senso.
Il Registro assicura la qualità del fornitore e l'efficienza degli interventi anche attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili erogatori, a parità di condizioni.
Al Registro sono iscritti i soggetti del terzo settore, interessati e ritenuti idonei ad erogare prestazioni, nell'ambito del servizio pubblico di assistenza alla persona, che comprende:
a. il Servizio di assistenza domiciliare ad anziani, minori e disabili
b. il Servizio di assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale.
Per chiedere l'iscrizione al Registro i soggetti erogatori dei suddetti servizi devono presentare formale richiesta secondo le modalità definite nel presente avviso alla Comunità Montana del Velino nella sua qualità di ente capofila del Distretto sociale Rieti 5.

2. Soggetti che possono richiedere l'iscrizione

Il Registro è gestito dall'Ufficio di Piano del Distretto Rieti 5 in collaborazione con il Servizio sociale distrettuale.
Al Registro possono chiedere l'ammissione i soggetti del terzo settore individuati ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 30 marzo 2001 quali:

- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni ed Enti di promozione sociale;
- Organismi della cooperazione;
- Cooperative sociali;
- Fondazioni;
- Enti di Patronato;
- Altri soggetti privati non a scopo di lucro.

3. Sezioni del Registro

Il Registro è articolato in 4 sezioni:

- Sezione A: Minori, e loro famiglie
- Sezione B: Persone con disabilità, anche minori
- Sezione C: Anziani
- Sezione D: Persone in condizione di grave disagio sociale

Per la definizione dei destinatari, degli specifici requisiti, delle finalità e degli obiettivi e per la descrizione delle prestazioni e delle modalità di realizzazione dei servizi si fa riferimento alla DGR 223/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare ai paragrafi B.1 e B.2.

Ogni soggetto erogatore può richiedere l'iscrizione, ricorrendone gli specifici requisiti, ad una o a più sezioni.

4. Modalità per la tenuta del Registro, l'aggiornamento e la pubblicazione

II Registro viene aggiornato con cadenza di norma quadrimestrale dal responsabile dell'Ufficio di Piano con proprio atto determinativo. Il Registro è pubblico e consultabile in una apposita sezione dedicata sul sito internet del Distretto: www.velino.it . Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

5. Ulteriori requisiti per l'iscrizione nel Registro

II soggetto del terzo settore per poter essere iscritto nel Registro, ovvero accreditato al Servizio pubblico titolare dei servizi distrettuali alla persona deve attestare, per mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere i requisiti di seguito indicati:

Requisiti di ordine generale

a) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione previste dal D.lgs. n. 159/2011 e dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Requisiti di idoneità professionale

b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale del soggetto erogatore con le attività oggetto di accreditamento;

c) iscrizione alla C.C.I.A. di competenza territoriale (se previsto per la tipologia di organizzazione);

d) iscrizione all'albo regionale/nazionale relativo alla tipologia di organizzazione;

Requisiti qualitativi e di capacità tecnico-professionale e organizzativa

e) adozione di un modello organizzativo ai sensi dell'articolo 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000. n. 300);

f) possesso da parte del responsabile del soggetto erogatore di tutte le figure professionali operanti nel servizio stesso, dei requisiti previsti al punto "Figure professionali" del paragrafo B.1.1 della D.G.R. del Lazio 3 maggio 2016 n. 223 e ss.mm.ii. "Caratteristiche e modalità generali di erogazione del servizio" e almeno il 50% degli operatori di ulteriore esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area di utenza specifica del servizio;

g) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli operatori stessi;

h) dotazione di personale idonea, quantitativamente e qualitativamente, a garantire la presa in carico delle persone, destinatarie del servizio secondo quanto disciplinato dalla DGR n. 223/2016 e ss.mm.ii.;

i) operatività del servizio nell'arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle ventiquattro ore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza, nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi;

j) disponibilità di un'idonea sede operativa del servizio nell'ambito territoriale del distretto RI/5;

k) adozione di adeguate coperture assicurative, volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;
l) possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del sistema locale e regionale dei servizi sociali;
m) esistenza di una rete di contatti con i soggetti operanti sul territorio di riferimento nel campo socioassistenziale;
m) esistenza di una rete di contatti con i soggetti operanti sul territorio di riferimento nel campo socioassistenziale;
n) conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, conoscenza e capacità di attivare le risorse sociali della comunità e le risorse territoriali in campo socioassistenziale e sociosanitario;
o) adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti, anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto erogatore stesso si rivolge;
p) curriculum del soggetto richiedente (associazione o cooperativa o altro) con indicazione, limitatamente agli ultimi tre anni, della dimensione economica dei servizi svolti se identici o analoghi a quelli oggetto di accreditamento.
Con il venir meno del possesso di uno o più requisiti, decade l'iscrizione del soggetto nel registro dei soggetti erogatori dei servizi alla persona.

6. Iscrizione al Registro
Le domande di iscrizione al Registro, redatte secondo il modello allegato, compilato in ogni sua parte, con allegata la documentazione prevista, spedite o consegnate a mano, dovranno pervenire all'Ente capofila Comunità Montana Del Velino a partire dalla data odierna all'Ufficio protocollo al seguente indirizzo: Comunità Montana Del Velino - Via Roma 103 – 02019 Posta.
Sulla busta chiusa dovrà essere indicato, oltre al mittente, il seguente oggetto: "Avviso pubblico per l'iscrizione al Registro Distrettuale di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi alla persona".
In fase di prima istituzione, tutta la documentazione dovrà pervenire in busta chiusa entro il 31 dicembre 2020.
Le domande che perverranno oltre detto termine saranno prese in esame successivamente e si procederà all'iscrizione nel Registro, previo accertamento dei requisiti, entro quattro mesi dal termine sopra indicato.
Non si procederà all'iscrizione al Registro delle domande:

- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni e degli allegati richiesti;
- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al presente avviso pubblico;
- redatte con modalità diverse da quelle indicate.

L'Ente capofila Comunità Montana Del Velino non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per i successivi aggiornamenti si rimanda al precedente art. 4.
L'Ente capofila Comunità Montana Del Velino si riserva di modificare e/o integrare quanto definito con il presente avviso pubblico ed in modo particolare i requisiti, gli obblighi e le modalità per l'iscrizione nel Registro. I soggetti già iscritti dovranno integrare nei termini che saranno definiti la documentazione richiesta pena la cancellazione ai sensi dei successivi articoli.

7. Cancellazione dal Registro
Qualora, in seguito alla valutazione periodica effettuata da parte dei Servizi distrettuali preposti o in seguito a segnalazioni o reclami da parte di utenti e/o loro familiari, emergano inadempienze, disfunzioni o responsabilità a carico del soggetto erogatore dei servizi alla persona, l'Ufficio di Piano avvia un procedimento ex art. 7 e segg. della Legge 241/90 volto a verificare la natura e la rilevanza dei disservizi rilevati. In seguito a tale procedimento istruttorio il responsabile dell'Ufficio di Piano può disporre la cancellazione dal Registro.
La cancellazione dal Registro, tempestivamente comunicata agli interessati, è disposta d'ufficio qualora vengano meno i requisiti necessari all'iscrizione e previsti dal presente avviso.

8. Obbligo di comunicazione della variazione dei dati relativi ai requisiti
Gli iscritti nel Registro hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Piano ogni variazione dei dati trasmessi all'atto dell'iscrizione. Il mancato rispetto di tale obbligo costituirà motivo di cancellazione dal Registro ai sensi dei precedenti articoli 5 e 7.

9. Rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento alla DGR del Lazio n. 223/2016 e ss.mm.ii.

Posta 13/08/2020

Il Responsabile dei Servizi Sociali del Distretto Rieti 5
F.to Luca Falconi